

DECRETO

n. 132 del 24.11.2020

Aggiornamento Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del LaMMA sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19".
Adozione nuove "Misure di Prevenzione e protezione da attuare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Protocollo di sicurezza anticontagio".

All. A: Misure di Prevenzione e protezione da attuare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Protocollo di sicurezza anticontagio.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);

Vista la L.R. n. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;

Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;

Visto il verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2018 e il Decreto P. G. R. n. 108 del 20.06.2018 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott. Bernardo Gozzini;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Vista la circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";

Visto il DPCM del 22 marzo 2020 con il quale si introducono ulteriori misure urgenti del contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale disponendone l'efficacia dalla data del 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e l'applicazione cumulativa, per quanto di interesse, a quelle di cui al DPCM 11 marzo 2020, il cui termine è prorogato anch'esso al 3 aprile 2020;

Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a) del sopra richiamato DPCM 22 marzo 2020 laddove si dispone, in relazione alla sospensione delle attività produttive, che per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38 del 18 aprile 2020 su misure di contenimento sulla diffusione del viru COVID-19 negliambienti di lavoro;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 che dispone l'applicazione delle nuove misure di contenimento del del contagio da Covid-19 nella cosiddetta "fase 2", in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile 2020, dalla data del 4 maggio 2020 con efficacia fino al 17 maggio 2020, a eccezione dell'applicazione di talune misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali introdotte dall'articolo 2 del decreto stesso, stabilita dal 27 aprile 2020 cumulativamente a quelle dello stesso DPCM 10 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha previsto la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti;

Richiamato il Protocollo Quadro sottoscritto il 24 luglio dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali competenti;

Vista la Circolare n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che invita le Amministrazioni a dare corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio, attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in cui le attività debbono essere svolte in presenza del personale;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 sullo smart working che stabilisce che fino al 31 dicembre 2020 ciascuna Amministrazione pubblica, con immediatezza, assicura su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile "almeno al 50%" del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità;

Considerato che:

- alla base del succitato decreto ministeriale vi è l'esigenza di conciliare il contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell'erogazione dei servizi;
- le Amministrazioni Pubbliche, tenendo anche conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le loro potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato;

Visto il DPCM 3 novembre 2020 in vigore dal 6 novembre, con il quale sono state adottate nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19 individua tre aree corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese (gialla, arancione e rossa);

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020 con la quale a decorrere dal 15 novembre 2020 la Toscana è stata collocata tra quelle regioni con uno scenario di tipo 4 con un livello di rischio "alto" alle quali si applicano le misure di contenimento di cui all'articolo 3 del citato DPCM 3 novembre 2020;

Posto che il citato DPCM del 3 novembre 2020 all'articolo 3 "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" prevede al comma 4, lettera i) che " i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;

Ritenuto necessario far svolgere in sede e all'esterno ai dipendenti le sole attività indifferibili stabilendo che finché dura la situazione prevista dallo scenario di tipo 4 di massima gravità e con un livello di rischio “alto” lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative è in forma agile;

Preso atto:

- dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
- della straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando nuove misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus”;

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione Covid 19 del LaMMA in vigore;

Tutto, ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di aggiornare e sostituire il Protocollo Covid dell'Ente così come riportato nell'All. A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, conseguentemente, adottare le nuove “Misure di Prevenzione e protezione da attuare in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Protocollo di sicurezza anticontagio”;
3. di dare atto che il suddetto Protocollo di sicurezza anticontagio è stato firmato dalle OOSS competenti in data 20 novembre 2020;
4. di disporre l'immediato invio del sopracitato protocollo ai dipendenti dell'Ente, al MC e a tutti i Soggetti interessati;
5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento tra cui la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

All. A

Integrazione al Protocollo condiviso del 22.05.2020 recante “Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 del Consorzio LaMMA”

In data 20 novembre 2020

L'Amministratore Unico

Sindacale

Dott. Bernardo Gozzini

Delegazione di parte

FLC CGIL Stefano Bernabei

UIL RUA Mario Finoia

FIR CISL Oreste Sorace

In data 28.09.2020, l'Amministratore ha inoltrato alle Parti uno schema di Protocollo recante "Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 per il Consorzio LaMMA",

Richiamati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, del primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Richiamato il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 sullo smart working che stabilisce all'art 1 "Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa" e che prevede ciascuna Amministrazione pubblica, con immediatezza, assicuri fino al 31 dicembre 2020 su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale lo svolgimento del lavoro agile "almeno al 50%" del personale impegnato in attività che possono essere svolte secondo questa modalità;

Richiamato altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 in cui all'articolo 3 "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" prevede al comma 4, lettera i) che " i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile";

Stabilito che per tutta la durata dell'emergenza lo smart working costituirà la modalità ordinaria di lavoro dei dipendenti dell'Ente;

Consapevoli dei continui aggiornamenti del quadro normativo di riferimento sull'argomento, le Parti hanno anche preso l'impegno a proseguire "l'analisi congiunta dell'evoluzione dell'emergenza e dei provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità per aggiornare" il Protocollo medesimo.

alla luce di quanto sopra le Parti hanno condiviso quanto segue:

*Misure di prevenzione e protezione da attuare in
materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO

PREMESSA

Il presente Protocollo è stato redatto, sulla base delle *“Linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro”*, del 24 aprile 2020 (Allegato 12 del D.P.C.M. 7 agosto 2020), e sulla base delle Ordinanze emanate dalla Regione Toscana, con particolare riferimento all’ordinanza n. 62 dell’8 giugno 2020 *“Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.48/2020 e nuove disposizioni”*”, con l’obiettivo di individuare le misure igienico-sanitarie, suddivise per tematica, integrative a quelle già in essere, da adottare in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tiene conto inoltre della circolare n. 3/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione e del relativo Protocollo Quadro “Rientro in Sicurezza”, redatto congiuntamente con le rappresentanze sindacali.

OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente Protocollo è rendere il Consorzio un luogo sicuro, sia per i dipendenti che per tutti gli altri utenti. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati singolarmente o in forma collettiva, per contrastare la diffusione del COVID-19.

INFORMAZIONE

Il Consorzio provvede ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nelle aree di pertinenza dello stesso circa le disposizioni adottate, consegnando apposite informative ai lavoratori e affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi dépliant informativi.

L’informativa suddetta, consegnata ad ogni lavoratore, contiene le seguenti informazioni minime.

- L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria.
- La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei luoghi di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
- L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nei luoghi di lavoro; in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
- L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

REGOLE GENERALI DI IGIENE E PULIZIA PERSONALE

- 1) Mantenere una distanza interpersonale di sicurezza consigliata di almeno 1,8 metri (senza scendere mai al di sotto di un metro di distanza), in particolare quando si tossisce o starnutisce.
- 2) Lavare frequentemente le mani, per almeno 40/60 secondi, con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol al 70%.
- 3) Evitare abbracci e strette di mano.
- 4) Evitare il contatto ravvicinato con persone, in particolare con chi soffre di infezioni respiratorie acute.
- 5) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- 6) Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso, evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Gettare il fazzoletto dopo l'uso e, subito dopo, lavarsi le mani.
- 7) Evitare quanto più possibile di toccare con le mani il viso: occhi, naso e bocca.
- 8) Mettere in atto tutti i comportamenti idonei ad evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
- 9) Pulire le superfici di lavoro e degli oggetti da lavoro tramite l'utilizzo di carta assorbente con soluzioni a base di alcol al 70% o soluzioni contenenti clorexidina o cloro.

DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE E USO DI MASCHERINE E GUANTI

- 1) L'adozione delle misure di igiene e delle dotazioni indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. I dispositivi da indossare in corrispondenza dell'apparato respiratorio devono essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dall'Autorità sanitaria.

A tal proposito, si riportano di seguito, in ordine crescente per livello di protezione, le tipologie di dispositivi che ad oggi possono essere utilizzati:

mascherine protettive

1. mascherine chirurgiche - UNI EN 14683.

facciali filtranti

2. mascherine monouso P2 - UNI EN 149 (FFP2);
3. mascherine monouso P3 UNI EN 149 (FFP3);
4. semimaschere UNI EN 140 con filtri antipolvere P2 - UNI EN 143;
5. semimaschere UNI EN 140 con filtri antipolvere P3 - UNI EN 143.

- 2) L'impiego di una tra le tipologie di dispositivi sopra elencati è da ritenersi in aggiunta ai presidi utilizzati per le attività di pulizia di ambienti, superfici, attrezzature e mezzi (in particolare, guanti monouso in lattice o similari, occhiali di protezione).
- 3) La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è consigliata in 1,8 metri (senza scendere mai al di sotto di un metro di distanza).
- 4) Tutte le postazioni di lavoro fisse, vengono organizzate garantendo una distanza di almeno 1,8 metri.

Nel caso in cui si presentino delle situazioni in cui non sia possibile garantire tale distanza, si interporranno appositi elementi separatori tra le postazioni (ad esempio utilizzando pannelli in policarbonato o plexiglass).

- 5) Qualora per esigenze lavorative, non fosse possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, è necessario che gli operatori coinvolti indossino almeno il facciale filtrante P2.
- 6) Qualora per esigenze lavorative, pur garantendo il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, non si riesca a garantire il rispetto della distanza consigliata di 1,8 metri, è necessario che gli operatori coinvolti indossino la mascherina. Tale situazione si presenta soprattutto quando le operazioni svolte dalla singola persona non si eseguono in maniera statica (stando fermi su una postazione di lavoro), ma la persona o le persone presenti operano dinamicamente, muovendosi.
- 7) Qualora si stazioni all'aperto, garantendo il rispetto di una distanza maggiore di 1,8 metri tra ogni persona, si può non indossare alcun dispositivo in corrispondenza dell'apparato respiratorio.
- 8) Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni (spazi aperti o chiusi), è previsto l'utilizzo della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale consigliata di 1,8 metri (senza scendere mai al di sotto di un metro di distanza).

Riepilogo delle situazioni in cui indossare o meno i dispositivi (mascherina o facciale filtrante).

Ambiente chiuso	Singola persona in una stanza, SENZA interazione con altre persone	⇒ Non è obbligatorio indossare alcun dispositivo
	Due o più persone in una stessa stanza, con rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,8 metri	⇒ Ogni persona indossa almeno la mascherina
Ambiente aperto	Due o più persone, con rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,8 metri	⇒ Non è obbligatorio indossare alcun dispositivo, ma è comunque consigliato
	Due o più persone, SENZA rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1,8 metri, ma garantendo comunque il metro di distanza	⇒ Ogni persona indossa almeno la mascherina
Ambiente aperto e chiuso	Due o più persone, SENZA rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro	⇒ Ogni persona indossa il facciale filtrante

- 9) Eventuali deroghe, che diverranno parte integrante del presente Protocollo, dovranno essere valutate di volta in volta, in considerazione dell'attività da svolgere, dei tempi di esposizione, della tipologia di ambiente, del numero di persone coinvolte, ecc.
- 10) Nel caso in cui si rendesse necessario toccare, per brevi periodi di tempo, superfici comuni (ad esempio, maniglie, tastiere, corrimano, ecc.), è necessario effettuare una corretta pulizia delle mani prima e dopo il contatto.

Qualora si tratti di una prolungata esposizione, o di operazioni particolarmente imbrattanti, è opportuno indossare i guanti monouso (guanti in nitrile o simili); in tal caso, è importante ricorrere alla pulizia delle mani prima di indossare i guanti, utilizzando le soluzioni a base alcolica messe a disposizione (anche con i guanti indossati, è opportuno ricordare l'igienizzazione periodica con le soluzioni di gel messe a disposizione); nelle operazioni di rimozione dei guanti, ove si abbia difficoltà a igienizzare immediatamente le mani, è necessario prestare attenzione a non entrare in contatto con la superficie esterna degli stessi. È fondamentale ricordare la necessità di evitare quanto più possibile di toccare naso, occhi e bocca, anche con i guanti.

- 11) Sui dispositivi in uso, contestualmente alla consegna, il personale riceve istruzioni sull'uso corretto e sullo smaltimento.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

- 1) La sanificazione degli ambienti viene eseguita con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere favorito quanto più possibile il ricambio dell'aria degli ambienti.
- 2) Nel caso in cui vi sia una turnazione dei lavoratori che occupano la medesima postazione di lavoro, viene effettuata una preventiva sanificazione.
- 3) La sanificazione giornaliera viene svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali:
 - etanolo a concentrazioni pari al 70%;
 - prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (ad esempio candeggina);
 - altri prodotti disinfettanti ad attività virucida;

concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici, ecc.).

Tali adempimenti vengono ordinariamente registrati, su supporto cartaceo o informatico, con autodichiarazione.

- 4) In merito all'aerazione dei locali, il Consorzio, così come prescritto dal "*Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2.*", procede all'aerazione dei locali, mediante apertura degli infissi (ad esempio finestre, portoni, ecc.) fatto salvo il rispetto delle condizioni microclimatiche e di comfort dei lavoratori.
- 5) Circa gli impianti di ventilazione forzata (VMC), il Consorzio ha eliminato la funzione di ricircolo dell'aria, al fine di evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni (batteri, virus, ecc.) nell'aria.
- 6) Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (ad esempio, pompe di calore, fancoil, o termoconvettori), tranne in casi indifferibili, il Consorzio tiene spenti gli impianti per evitare il possibile

ricircolo del virus SARS-CoV-2.

- 7) Nel caso in cui il Consorzio non possa spegnere tali impianti, viene effettuata una pulizia settimanale in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione e rimozione adeguati. Difatti, la polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi e comunque di agenti biologici.
- 8) Nei casi dove lo spegnimento degli impianti non sia possibile, le finestre vengono aperte regolarmente per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto.
- 9) Viene effettuata inoltre la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
- 10) Per quanto riguarda la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi, si procederà facendo particolare attenzione ai tessuti (ad es. sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, ecc., superfici quest'ultime che risulta più facile sanificare. Tuttavia, è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possano produrre spruzzi o possano restituire in forma di aerosol il materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. Si usano disinfettanti (ad esempio a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.
- 11) Qualora venga segnalato un caso COVID-19 per una persona che abbia frequentato nelle ultime due settimane gli ambienti di lavoro, è prevista la pulizia e la sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione. Di seguito un estratto della circolare suddetta.
 - *“Pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero”.*
 - *“Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1 % dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con detergente neutro”.*

SPOSTAMENTO CON MEZZI INDIVIDUALI E PUBBLICI

- 1) Nel caso in cui si utilizzino mezzi pubblici, è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (raccomandato 1,8 metri) e usare obbligatoriamente la mascherina; è raccomandato l'uso di guanti monouso (guanti in nitrile o similare) o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'uso del mezzo pubblico.
- 2) Nel caso di utilizzo di mezzi aziendali, soprattutto qualora tali mezzi siano di uso promiscuo tra il personale, è necessario eseguire la sanificazione preventiva delle parti di contatto (manopole, volante, maniglie, leve, ecc.).

- 3) Nel caso di spostamenti insieme ad altri colleghi, è necessario che non ci siano più di due persone all'interno dell'abitacolo, che sia rispettata la distanza di almeno un metro e che sia indossata la mascherina protettiva (consigliato il facciale filtrante). Inoltre, è necessario disattivare il ricircolo dell'aria e favorire la ventilazione naturale ove possibile.

ACCESSO NEI LUOGHI DI LAVORO

- 1) Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, viene sottoposto al controllo della temperatura corporea.
- 2) Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5° C, non è consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, nel rispetto del trattamento di dati personali, sono momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non devono recarsi al Pronto Soccorso, ma devono contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- 3) Le persone, diverse dai dipendenti, che intendono fare ingresso in azienda, ricevono informazioni preventive (cartellonistica presente sugli ingressi) sulla preclusione dell'accesso a chi si trova in una delle condizioni previste al punto precedente e auto-dichiarate dai dipendenti. Comunque, per essi vengono definiti percorsi specifici e controllati, nonché misure aggiuntive di distanziamento o separazione, preventivo obbligo di igienizzazione delle mani, frequente sanificazione delle superfici di contatto presenti nei percorsi predefiniti.
- 4) Prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso (guanti in nitrile o similari).
- 5) La frequente e minuziosa pulizia delle mani, o dei guanti monouso indossati, è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa.
- 6) Sono stati installati nei luoghi di lavoro dei dispenser per detergere le mani.
- 7) Si predilige l'utilizzo di una stanza a singola persona, avendo cura di sfalsare i turni del personale. Le postazioni sono collocate comunque a debita distanza. Qualora vi sia la presenza di più persone nel solito ambiente, anche se solo temporaneamente, vengono utilizzare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- 1) In riferimento all'entrata e all'uscita, ove possibile, si favorisce l'orario scaglionato, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
- 2) Ove possibile, vengono differenziate le porte d'entrata e d'uscita.

RIUNIONI E INCONTRI

- 1) Gli spostamenti all'interno degli ambienti di lavoro sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite.

- 2) Non è consentito effettuare riunioni e meeting con la presenza di più persone. A tal proposito, si devono utilizzare gli strumenti informatici e tecnologici a disposizione (ad esempio videochiamate, ecc.).
- 3) Qualora debbano essere necessariamente effettuate delle riunioni improcrastinabili, si deve garantire una superficie lorda a persona di 4 mq, con distanza minima di 1,8 metri tra i partecipanti (senza scendere mai al di sotto di un metro di distanza).
- 4) Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

TURNAZIONE LOCALE CONSUMAZIONE PASTI

- 1) Per la consumazione dei pasti nel Consorzio sul luogo di lavoro, qualora prevista, l'accesso nel locale avviene in maniera intervallata, rispettando le prescrizioni sulla distanza interpersonale e sulle misure di igiene personale, effettuando la sanificazione del posto dopo ogni singolo pasto.
- 2) Per le attività di ufficio, al fine di limitare gli assembramenti, ove possibile nel rispetto delle condizioni igieniche e di spazio, si può consumare il pasto presso la propria postazione, previa sanificazione del piano di appoggio, prima e dopo il pasto.

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

- 1) L'uso dei servizi igienici è consentito uno per volta, nel rispetto delle regole della distanza di sicurezza interpersonale e nell'uso delle mascherine.
- 2) Nei pressi dei lavabi saranno posizionati rotoloni di carta o distributori di salviette monouso, che verranno opportunamente riforniti; saranno inoltre resi disponibili igienizzanti per superfici, da utilizzare prima e dopo l'uso dei WC.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, per tutta la durata dell'emergenza lo smart working costituisce la modalità ordinaria di lavoro dei dipendenti dell'Ente. Pertanto, il Consorzio, in accordo con il quadro normativo sopra esposto, si impegna a garantire la presenza in sede del personale che manifesta la volontà di svolgere in presenza l'attività di lavoro oltre che quelle di previsione meteorologica. Per queste ultime attività, in caso di oggettiva impossibilità del previsore di turno a recarsi in sede, sarà richiesta l'esecuzione in modalità agile.

RAPPORTI CON FORNITORI

- 1) È vietato l'accesso ai fornitori all'interno degli ambienti di lavoro.
- 2) L'eventuale accesso è necessario che venga preventivamente autorizzato dal preposto, dopo essersi accertato che vengano prese tutte le precauzioni per abbattere, quanto più possibile, le eventuali situazioni di rischio di contagio reciproco.
- 3) La consegna di pacchi, documenti, materiale, ecc., avverrà all'esterno degli ambienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1,8 metri.
- 4) Nel caso in cui il fornitore dovesse necessariamente entrare nell'azienda, per le necessarie operazioni di carico e scarico del materiale, esso deve tenersi ad una distanza non inferiore a 1,8 metri da altre persone e, al termine delle operazioni, si deve procedere all'immediata sanificazione di tutte le superfici con cui è venuto a contatto.
- 5) Ove possibile, l'accesso dei fornitori deve essere il più possibile concordato preventivamente, al fine di evitare assembramenti.
- 6) Viene ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (ad esempio, impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole imposte dal Consorzio, ivi comprese quelle per l'accesso agli ambienti di lavoro.
- 7) Per gli eventuali servizi di trasporto organizzati dal Consorzio, viene garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- 8) Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree di pertinenza del Consorzio.

RAPPORTI CON GLI UTENTI DELLA STRUTTURA

- 1) Non si prevede l'accesso di utenti agli uffici del Consorzio. Se comunque tale eventualità dovesse realizzarsi, si regolamenterà previo appuntamento, al fine di evitare assembramenti e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale consigliata di 1,8 metri (senza scendere mai al di sotto di un metro di distanza).
- 2) Le postazioni di lavoro che potenzialmente hanno l'interazione con l'utente saranno allestite al fine di garantire il rispetto della distanza di sicurezza. Ove non sia possibile rispettare tale condizione, le postazioni si integreranno con opportune schermature di separazione tra utente e lavoratore (ad esempio pannelli in policarbonato o plexiglass).
- 3) L'ingresso dell'utente sarà consentito solo qualora indossi la mascherina protettiva, che copra naso e bocca. Inoltre, è fatto obbligo di sanificare le mani. Laddove possibile è preferibile per le mani l'adozione di entrambe le misure. A tal proposito, vi sono dispenser per detergere le mani.
- 4) Viene predisposta specifica informativa per gli utenti, indicante il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- 1) Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o chi ne fa le veci.
- 2) Si procede al suo isolamento e si procede immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti, utilizzando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
- 3) Il Consorzio collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure. Nel periodo dell’indagine, il Consorzio potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- 1) La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
- 2) Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- 3) La sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, in quanto rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
- 4) Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- 5) Il Datore di lavoro trasmette a tutti i dipendenti ed ai soggetti ad essi assimilati la necessità di segnalare al Medico competente l’eventuale sospetto, per patologie attuali o pregresse, di maggior rischio per la propria salute in caso di contrazione di COVID-19; il Medico competente indicherà le modalità di attuazione del consulto medico atto a valutare l’effettivo stato di fragilità o meno della persona.
- 6) Nel rispetto della privacy, il Medico competente segnala al Datore di lavoro le situazioni di particolare fragilità, per patologie attuali o pregresse dei dipendenti, con eventuale prescrizione restrittiva dell’attività lavorativa.
- 7) Il Medico competente applica le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il Medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, può suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- 8) Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il Medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, rilasciata dal dipartimento di

prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l' idoneità alla mansione (D.Lgs. 81/08, art. 41, c. 2, lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- 1) È stato aperto un tavolo di confronto all'interno del Consorzio per l'individuazione delle misure utili a contrastare la diffusione del COVID-19, il loro aggiornamento e la loro corretta e costante applicazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali, istituendo il Comitato.
- 2) I Membri permanenti del Comitato sono: il Datore di lavoro, il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 3) Il presente Protocollo è da intendersi quale aggiornamento della valutazione dei rischi del Consorzio per il rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sarà oggetto di revisione, aggiornamento o integrazioni, qualora necessario.

L'Amministratore Unico

Dott. Bernardo Gozzini

Delegazione di parte Sindacale

FLC CGIL Stefano Bernabei

UIL RUA Mario Finoia

FIR CISL Oreste Sorace